

**OSSERVAZIONI ATTINENTI A VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCATA ACQUISIZIONE DELL'OBBLIGATORIO PARERE DELL'UFFICIO TECNICO REGIONALE (ex ufficio del Genio Civile) PRIMA DELLA DELIBERA DI ADOZIONE DELLA VARIANTE DI PIANO PARTICOLAREGGIATO E DELLE CONTESTUALI VARIANTI DI PRG, DA PARTE DEL COMUNE DI SARZANA, CLASSIFICATO SISMICO.**

a cura del Dott. Rodolfo Attinà

L' art. 89 del vigente T.U. sull'edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001 n. 380 (riproducendo in sostanza l'originario art. 13 legge 2 febbraio 1974 n. 64) espressamente dispone che: "Tutti i comuni ai quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione (zone sismiche) e quelli di cui all'articolo 61 (abitati da consolidare) devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti, ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.

In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo”.

Il Comune di Sarzana, pur classificato tradizionalmente come sismico (cfr. da ultimo la deliberazione della Giunta Regionale Liguria n. 1308 del 24/10/2008), ha viceversa del tutto omesso di acquisire e financo di richiedere il parere come sopra obbligatoriamente prescritto dalla legge prima della delibera di adozione della variante di piano particolareggiato e delle contestuali varianti di PRG.

Quanto sopra dunque indubbiamente configura una evidentissima e radicale illegittimità della delibera di adozione in questione, illegittimità tale - è bene che l'Amministrazione comunale se ne renda sin d'ora conto - da condurre, se fatta valere come motivo di impugnazione innanzi al giudice amministrativo, all'annullamento della delibera stessa.

A conforto di quanto appena detto si richiamano in giurisprudenza ex plurimis:

1. Consiglio di Stato sez. fV, 4 marzo 2003, Reg. Calabria c. Soc. Ima e altro, in Foro amm.

CS 2003, 908, giusta cui: “Requisito di legittimità degli strumenti urbanistici e delle loro varianti è che le stesse siano precedute, nelle zone sismiche, dal parere del competente ufficio del genio civile, come richiesto dall'art. 13 della legge n. 64 del 1974” (ora art. 89 DPR n. 380/2001);

2. T.A.R. Lazio sez. II, 6 febbraio 2002 n.873, Tanta e altro c. com. Marino, in Foro amm.

TAR 2002, 541, giusta cui: “la disposizione dell'art. 13 legge 2 febbraio 1974 n. 64 che impone al comune ricadente in zona dichiarata sismica l'obbligo di richiedere il parere dell'ufficio del genio civile (oggi Regione) sui piani regolatori generali (eccetera) anteriormente all'adozione della relativa deliberazione non può non essere interpretata nel

senso che tale parere deve intervenire anteriormente all'adozione medesima";

3) T.A.R. Lombardia sez. Brescia, 21 ottobre 1997 n. 912, in T.A.R. 1997, I, 4357, giusta cui:

"Il parere del genio civile previsto dall'art. 13 L. 2 febbraio 1974 n. 64, in quanto preordinato alla verifica di compatibilità delle previsioni del piano regolatore (eccetera) con le condizioni geomorfologiche del territorio, deve precedere e non seguire le deliberazioni di adozione degli strumenti urbanistici";

4. Consiglio di Stato sez. IV, 19 febbraio 1999 n. 176, in Foro amm. 1999, 328, e in Riv.

Giur. Edil., 1999, I, 1076, giusta cui: "La delibera di localizzazione dei programmi costruttivi di edilizia economica e popolare prevista dall'art. 51 L. 22 ottobre 1971 n. 805, comportando l'applicazione delle norme in vigore per l'attuazione dei piani di zona, ha valore di piano particolareggiato e pertanto anche a detta delibera è applicabile l'art. 13 L. 2 febbraio 1974 n. 64 "(ora art. 89 T.U. edilizia n. 380/2001).

A quanto sopra consegue dunque, come si diceva, la più evidente e radicale illegittimità della delibera di adozione di variante di piano particolareggiato e contestuali varianti di PRG oggetto delle presenti osservazioni, e pertanto si auspica che il Consiglio Comunale di Sarzana in accoglimento delle stesse vogliam far luogo sin d'ora - in sede di autotutela ed a prevenire un contenzioso che vedrebbe il Comune senz'altro soccombente - all'immediata revoca o comunque ritiro della delibera in questione, salva l'eventuale riattivazione ex novo in conformità di legge e quindi con la prescritta acquisizione del parere occorrente in zona sismica della procedura di variante urbanistica (confronta in punto T.A.R. Lombardia sez. Brescia, 2 ottobre 1991 n. 662, in T.A.R. 1991, I, 4269, secondo cui la delibera di adozione del PRG o di una sua variante può essere revocata dal Comune fin quando il procedimento non sia concluso con l'approvazione regionale